

Risoluzione Agenzia
delle Entrate n. 14/2020:

D. L. 17 marzo 2020, n. 18
cd. Decreto "Cura Italia"

Emergenza COVID-19
ALERT
ASSARMATORI
n. 16

22 marzo 2020

Le nuove misure di fiscali alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

Ulteriori precisazioni sulle categorie che possono rinviare i versamenti (Articolo 61 del Decreto Cura Italia).

Facciamo seguito alle prime indicazioni operative trasmesse con gli Alert nn. [5](#) e [6](#) ed in particolare alla delimitazione dei soggetti particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19 cui l'articolo 61 del Decreto Cura Italia (il D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha esteso la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già prevista dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9¹ e dell'IVA.

Tra questi soggetti, come avevamo già segnalato, rientrano:

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, **marittime** o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, **marittimo**, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, **marittimo**, fluviale, lacuale e lagunare. Il comma 3 della stessa disposizione ha poi esteso anche l'IVA.

Riguardo alla delimitazione dei soggetti che rientrano nella citata previsione, l'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 12 del 18.03.2020](#), aveva fornito prime indicazioni ed una tabella che riportava, "**a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18**". In allegato all'Alert n. 5 avevamo inserito la Risoluzione ed il relativo allegato.

Avevamo già allora evidenziato come la tabella non potesse ritenersi limitativa ad individuare i soggetti cui la sospensione prevista dalla disposizione si applica, rappresentando soltanto un'immediata risposta pratica con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco puramente indicativo delle attività comprese, **fermo restando che per l'individuazione delle stesse debba farsi riferimento alle attività elencate nell'art. 61 del Decreto.**

¹ Vds. D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "**Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**" il cui testo, ai fini del relativo iter di conversione, è stato assegnato alla Commissione Bilancio del Senato (AS1746).

Ad ulteriore precisazione dei soggetti cui, in base al precitato art. 61, si applica la sospensione dei versamenti previsti dalla norma, con [la Risoluzione n. 14 del 21.03. 2020](#), è stato ulteriormente:

- a. confermato che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata risoluzione n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- b. ribadito che il suddetto elenco di codici ATECO allegato alla risoluzione n. 12/E del 2020 ha valore meramente indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni;
- c. **precisato che rientrano, ad esempio, nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO:**
 - **52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;**
 - **52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;**
 - **52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);**
 - **52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;**
 - **52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;**
 - 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
 - 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
 - 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
 - 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
 - **52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;**
 - 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
 - 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
 - 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione – nell'attesa di eventuali commenti e/o ulteriori considerazioni in merito – invitiamo tutti a leggere la documentazione originale allegata.

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu